

Prolungato l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per i sanitari



Il Decreto Legge 24/03/2022 n.24 ha ulteriormente modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n.44 prolungando l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31/12/2022.

Questi in sintesi i punti principali della normativa attualmente vigente:

- i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid comprensiva, dal 15 dicembre 2021, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;
- la regolarità vaccinale costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria;
- in caso di accertato pericolo per la salute la vaccinazione può essere omessa o differita. In tal caso, a norma del DPCM 04/02/2022, è necessario che il Medico di Medicina Generale del soggetto obbligato o il Medico Vaccinatore delle strutture pubbliche e private accreditate rilasci il certificato digitale di esenzione o differimento che è l'unico documento con validità erga omnes che giustifica l'omissione della vaccinazione;
- in caso di sopravvenuta infezione da Covid e successiva guarigione l'obbligo vaccinale è differito per il periodo previsto dalle Circolari Ministeriali (vedi schema sottostante). Il differimento decorre dalla data del primo referto positivo e perdura per il lasso temporale indicato dal Ministero senza necessità di specifico certificato. Allo scadere del periodo di differimento riemerge l'obbligo vaccinale a meno che, se sussistono i motivi clinici, non venga rilasciato il certificato digitale di esenzione o ulteriore differimento, come descritto sopra;
- gli Ordini professionali, tramite le rispettive Federazioni Nazionali, verificano lo stato vaccinale dei propri iscritti sulla Piattaforma nazionale DGC e, qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo primario, invitano gli interessati a produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della prenotazione per la vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni o la sopravvenienza di infezione da Covid;
- in caso di inosservanza, gli Ordini professionali adottano un atto di accertamento che determina l'immediata sospensione dall'esercizio professionale con annotazione nell'Albo;
- la sospensione perdura fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, fino alla somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
- per i neo-laureati, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione all'Albo

Ai fini dell'applicazione della cessazione temporanea della sospensione prevista dall'art. 8 del decreto-legge n.24/2022 di seguito sono riepilogati i termini di differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV- 2 conseguenti all'infezione da SARS-CoV-2 ai sensi delle Circolari del Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021, n. 40711 del 9.9.2021, n.56052 del 6.12.2021 e n. 59207 del 24.12.2021.

Dosi somministrate	Evento	Termini del differimento e di somministrazione della dose booster
Nessuna dose	infezione	Differimento di 90 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ .
1° dose vaccino	infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ²	Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi a 90 gg. dalla contrazione dell'infezione ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ .
1° dose vaccino	infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ²	120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ .
Ciclo vaccinale primario	Infezione	120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ .

¹ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n.8284 del 3.3.2021.

² Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn.40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021.

³ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn.56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.